



COMUNE DI PONTASSIEVE
(Prov. Firenze)
UFFICIO POLITICHE ABITATIVE

Bando di concorso per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione, indetto ai sensi dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni, che istituisce il Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, della L.R.T. 24.02.2005 n. 41, della Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 265 del 6/04/2009 e 414 del 10/10/2016, nonché della Delibera, della G.C. n. 62 del 04/05/2017 del Comune di Pontassieve, immediatamente eseguibile, e della propria Determinazione dell' Servizio politiche Abitative n. 919 del 05/05/2017.

**IL RESPONSABILE
RENDE NOTO**

Che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, **8 MAGGIO 2017** e fino al **07 GIUGNO 2017** per 30 giorni consecutivi i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per chiedere un contributo ad integrazione del canone di locazione, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 1 – Requisiti per l'ammissione al concorso.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- 1) Essere residente nel Comune di Pontassieve;
- 2) Essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all'Unione Europea.
- 3) Essere cittadino di Stato non aderente all'Unione Europea, in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o permesso di soggiorno in corso di validità o con procedura di rinnovo già avviata alla data di pubblicazione del presente bando, con residenza di almeno **10 anni** sul territorio nazionale ovvero **5 anni** nella medesima Regione (art. 11, comma 13 DL.112/08 convertito nella L.133/08).
- 4) Essere in possesso di una attestazione dalla quale risulti un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), o, in alternativa, di aver sottoscritto una Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) per il calcolo dell'ISEE, che siano redatte ai sensi del D.P.C.M. 05.12.2013, n. 159. **Il valore ISE (Indicatore Situazione Economica) non dovrà essere superiore ad euro 28.301,02.** Tale D.S.U. dovrà avere ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della citata normativa.

Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE/ISEE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

Per i soggetti che dichiarano ISE "0" ovvero che hanno un ISE di importo inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo, l'ammissibilità della domanda è possibile soltanto in presenza di autocertificazione circa la fonte del proprio

sostentamento da parte del soggetto interessato e/o di chi presta l'aiuto economico e/o l'aiuto economico da parte del Servizio Sociale del Comune.

- 5) essere titolare di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato di un alloggio **adibito ad abitazione principale corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente**, ed ubicato nel Comune presso il quale viene presentata la domanda di contributo. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari dell'immobile. In tale ipotesi se i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda, il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile.

A parziale eccezione di quanto indicato nel presente punto, saranno accettati anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale.

- 6) essere in possesso di un'attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), o, in alternativa, di aver sottoscritto una Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) per il calcolo dell'ISEE, che siano redatte ai sensi del D.P.C.M. 05.12.2013, n. 159 e s.m.i., da cui risulti un valore ISE (Indicatore Situazione Economica) ed un'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientranti entro i valori di seguito indicati:

FASCIA A

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2017 (€ 13.049,14). Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

FASCIA B

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2017 (€ 13.049,14) e l'importo di € 28.301,02 (punto 3.1, lettera d), dell'allegato "A" alla delibera G.R.T n. 414/2016 e ss.mm.ii.). Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.

Valore ISEE non superiore a € 16.500,00, limite di accesso all'edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'allegato A, paragrafo 2, lettera c) della L.R.T. n. 96/96 e ss.mm.ii..

- 7) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano e/o all'estero. **I cittadini di uno stato non appartenente all'Unione Europea (extracomunitari) devono produrre una certificazione del loro Paese di origine, debitamente tradotta e legalizzata, secondo la normativa vigente, riguardo l'assenza di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel loro Paese di origine. Tale certificazione deve riguardare ogni singolo componente del nucleo familiare. Sono esclusi dal richiedere al proprio paese di origine la certificazione di non avere proprietà immobiliari i cittadini extracomunitari che hanno un permesso di soggiorno per "asilo politico", "protezione sussidiaria" e "motivi umanitari". Tali nuclei dovranno solo autocertificarlo nella domanda al bando contributo affitto 2017. Gli status di "asilo politico", "protezione sussidiaria" e "motivi umanitari" devono essere chiaramente certificati nei relativi titoli di soggiorno. La certificazione deve**

essere prodotta entro 60 gg. successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande (7 Agosto 2017).

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando, ad eccezione del possesso dell'attestazione ISEE o della sottoscrizione della D.S.U. per il calcolo dell'ISEE per le quali è sufficiente che il requisito sia soddisfatto al momento della presentazione della domanda.

Art. 2 – Nucleo familiare.

Agli effetti anagrafici, così come previsto dall'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989 n. 223, per nucleo familiare si intende un insieme di persone coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune, legate da vincoli, di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, vincoli affettivi. I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo un provvedimento del giudice o altro procedimento in corso. **Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo.**

Art. 3 – Determinazione del limite di reddito.

Per la determinazione del limite di reddito richiesto per la partecipazione al presente bando, occorre fare riferimento alla certificazione ISE/ISEE dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del D. Lgs.vo 109/98 e successive modifiche e integrazioni non superiore ad euro **28.301,02**.

Sempre ai fini della determinazione del limite di reddito richiesto per la partecipazione al presente bando, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, comma 5, del del D.P.C.M. 05.12.2013, n. 159: "Nel caso colui per il quale viene richiesta la prestazione sia già beneficiario di uno dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), ed ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, al valore dell'ISEE e' sottratto dall'ente erogatore l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario nell'anno precedente la presentazione della DSU rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza".

Art. 4 – Autocertificazione dei requisiti.

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e smi, il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando e dei documenti necessari per l'attribuzione del punteggio di cui all'art. 6. Fatto salvo quanto previsto dal D.L. n. 244/2016 "proroga e definizione di termini", art. 5 comma 3 che ha prorogato il divieto di autocertificazione per i cittadini extracomunitari. **In particolare per i requisiti di cui al punto 3 dell'art. 1 del presente bando, dovranno essere specificati i Comuni di provenienza ed il rispettivo periodo di residenza.** Sarà cura dell'Amministrazione Comunale provvedere d'ufficio all'acquisizione della documentazione atta a dimostrare la sussistenza del requisito.

In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/00, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso.

Art. 5 – Documentazione obbligatoria.

Per la partecipazione al bando è necessaria la presentazione della documentazione di cui appresso:

- copia di un documento di identità in corso di validità o copia del permesso di soggiorno ce per soggiornanti di

lungo periodo (ex carta di soggiorno) o permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini di uno stato non aderente all'unione europea;

- copia contratto di locazione regolarmente registrato (qualora non depositato agli atti del comune);

- documentazione attestante la registrazione annuale del contratto o adesione al regime della cedolare secca;

- copia documentazione attestante l'ultimo canone di locazione pagato anno 2017 (con le modalità indicate al successivo art. 11, terzo paragrafo);

5.1 Il richiedente dovrà autocertificare, pena esclusione dal bando, di essere in possesso di un'attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), o, in alternativa, di aver sottoscritto una Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) per il calcolo dell'ISEE, **indicandone sul modulo di domanda numero di protocollo assegnato e data. Con l'applicazione della nuova disciplina in materia di ISEE, D.P.C.M. n. 159/2013, tutte le certificazioni con data anteriore al (15/01/2017) non hanno più validità.**

5.2 Per i soggetti che dichiarano ISE "0" o un ISE di importo inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo, è obbligatoria la presentazione di DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO circa la fonte di sostentamento da parte del soggetto interessato e/o di chi presta l'aiuto economico e/o l'aiuto economico da parte del Servizio Sociale del Comune.

5.3 Per i soggetti con menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3, deve essere allegato alla domanda certificato della competente ASL.

5.4 Per i soggetti affetti da handicap grave ai sensi della L.104/92 dovrà essere prodotta la relativa certificazione della ASL.

Art. 6 – Punteggi di selezione delle domande.

I partecipanti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, sono collocati nella graduatoria comunale distinti nelle sotto citate fasce **A e B in base alla diversa percentuale di incidenza canone /ISE:**

FASCIA A

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS (€ **13.049,14**) per l'anno 2017 Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

FASCIA B

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS (€ **13.049,14**) per l'anno 2017 e l'importo di Euro **28.301,02**. Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.

Valore ISEE non superiore a Euro **16.500,00** (limite di accesso all'edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'Allegato A, della G.R.T. n.414/2016.

All'interno delle rispettive fasce d'appartenenza le domande sono inserite in ordine decrescente in base alla percentuale di incidenza determinata dal rapporto del canone annuo sull'ISE e secondo i criteri di priorità sociale di seguito specificati:

1) Conduttore ultrasessantacinquenne con nucleo familiare composto da una o due persone.	Punti 1
2) Nucleo familiare composto da 1 solo genitore con 1 figlio a carico	Punti 2
3) Nucleo familiare composto da 1 solo genitore con 2 o più figli a carico	Punti 3
4) Nucleo familiare con almeno tre figli a carico	Punti 2
5) Presenza nel nucleo familiare di soggetti invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi e/o di portatori di handicap grave ai sensi della L. 104/92	Punti 1
6) Conduttore che paghi un canone annuo, al netto degli oneri accessori, che incide sul valore ISE: dal 14% al 23,99% dal 24% al 49,99% pari o oltre il 50%	Punti 1 Punti 2 Punti 3

A parità di punteggio gli aventi diritto saranno ordinati sulla base dell'ordine decrescente dell'incidenza canone/ISE e in subordine secondo l'ordine crescente di presentazione della domanda così come risultante dal numero di protocollo. Tuttavia l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di assegnare i contributi agli aventi diritto in maniera proporzionale alle risorse assegnate, compatibilmente con le stesse, ed in percentuali diverse dal 100%.

Art. 7 – Formazione della graduatoria.

L'Ufficio Comunale competente procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità e provvede all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del presente bando.

Il Responsabile, successivamente al termine fissato dal presente Bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria definitiva degli aventi diritto suddivise in fascia A e B ordinate secondo l'ordine decrescente dell'incidenza canone ISE ed in subordine, secondo l'ordine di presentazione della domanda.

La graduatoria definitiva verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune entro 60 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande e rimarrà affissa per 30 giorni.

Gli interessati avverso la suddetta graduatoria potranno presentare ricorso al TAR Toscana entro 60 gg oppure fare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa.

Ai sensi dell'Art. 8 c.3 della L. n. 241/90, il Comune di Pontassieve NON INOLTRETTA comunicazioni personali all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale collocazione in graduatoria: i relativi provvedimenti saranno pubblicati all'Albo Pretorio e disponibili presso l'Ufficio Politiche Abitative.

Dell'avvenuta pubblicazione di tali provvedimenti verrà data notizia tramite il sito internet del Comune.

Art. 8 – Modalità di assegnazione dei contributi.

I contributi di cui al presente bando saranno erogati nei limiti delle dotazioni annue assegnate all'Ente dalla Regione Toscana.

I contributi verranno liquidati, fino ad esaurimento delle risorse rese disponibili dalla Regione Toscana, con il seguente ordine:

- FASCIA A
- FASCIA B

ed in percentuali diverse dal 100% del contributo spettante, fermo restando l'assegnazione delle risorse regionali in misura percentuale non inferiore al 60% del fondo suddetto alla Fascia A e la restante quota non superiore al 40% alla fascia B.

La collocazione in graduatoria non comporterà quindi automaticamente il diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto, restando l'effettiva liquidazione subordinata al trasferimento di risorse da parte della Regione Toscana.

Il Comune di Pontassieve si riserva di integrare i fondi regionali con risorse a carico del proprio Bilancio.

Art. 9 – Validità delle graduatorie.

La graduatoria ha validità fino al **31.12.2017**

Art. 10 – Entità e durata del contributo.

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo al netto degli oneri accessori sul valore ISE calcolato ai sensi del D.P.C.M. 05/12/2013 n. 159 e s.m.i.:

- a) FASCIA A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di Euro 3.100,00;
- b) FASCIA B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un importo massimo arrotondato di Euro 2.325,00.

Qualora in seguito alla presentazione delle ricevute attestanti il pagamento del canone di locazione risulti effettivamente corrisposto un importo inferiore a quello dichiarato nella domanda di partecipazione al bando, il contributo da erogare verrà ricalcolato sulla base del reale canone pagato.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi che dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio o simili) attestante il loro stato.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile previa verifica da parte del Comune del mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda, tenendo conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE; la sua entità non può comunque superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Il contributo non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati ed in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo.

L'ottenimento del contributo da parte di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per

l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nelle suddette graduatorie.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di consegna dell'alloggio.

Il contributo teorico è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

Il contributo decorre dal 1° gennaio 2017, o comunque dalla data di stipula del contratto di locazione, se successiva alla data suddetta.

Art. 11 – Modalità di erogazione del contributo

Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo ai soggetti di cui all'art. 1, utilmente collocati in graduatoria, nei limiti delle risorse trasferite dalla Regione Toscana e messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

A tal fine, gli aventi diritto dovranno presentare, pena la decadenza dal beneficio, copia della documentazione attestante il pagamento dei canoni di locazione, A PARTIRE DAL 15 DICEMBRE 2017 E NON OLTRE IL TERMINE PERENTORIO DEL 31 GENNAIO 2018.

Nel caso in cui i pagamenti siano stati effettuati tramite transazione di tipo bancario e/o postale, è sufficiente la documentazione attestante il pagamento dei canoni di locazione prodotta dall'istituto di credito che ha gestito la transazione finanziaria.

In assenza di transazione finanziaria, documentabile nella maniera sopraindicata, dovranno essere prodotte le ricevute di pagamento rilasciate dal locatore che dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma leggibile. Le ricevute devono essere in regola con l'imposta di bollo.

Al momento della liquidazione, il contributo sarà eventualmente decurtato delle mensilità per le quali non venga presentata la relativa ricevuta di pagamento, senza che all'Amministrazione possa essere imputata alcuna responsabilità.

In caso di morosità del conduttore è facoltà del Comune, determinata con atto della Giunta Municipale, erogare il contributo spettante ai sensi del presente bando, direttamente al locatore interessato anche tramite l'Associazione della proprietà edilizia designata per iscritto dallo stesso locatore, che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione, sottoscritta anche dal locatore, così come previsto dall'art. 11 comma 3 della L. 431/98 modificato con L. 269/04.

Art. 12 – Termini di presentazione delle domande.

Le domande dovranno essere presentate inderogabilmente entro il 7 GIUGNO 2017 pena l'esclusione.

Art. 13 – Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande.

Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Pontassieve.

Le istanze, debitamente sottoscritte, dovranno essere corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione, come sopra specificato, indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso, ed essere presentate presso:

• **Ufficio Politiche Abitative** del Comune di Pontassieve, P.za Vittorio Emanuele II° n. 14, nei seguenti orari: il lunedì, il mercoledì dalle ore 8,30 alle ore 12,30, il martedì e il giovedì dalle ore 15,15 alle ore 17,00 **o spedite tramite raccomandata postale A/R o tramite PEC (comune.pontassieve@postacert.toscana.it)** entro il termine di cui al precedente art. 12 (farà fede il timbro dell'Ufficio postale accettante) **7 GIUGNO 2017**; nel caso di trasmissione tramite servizio postale alla domanda dovrà essere allegata copia non autenticata del documento di identità, in corso di validità. **Fa fede il timbro postale.**

Con il modulo di domanda, il richiedente riceve l'informativa relativa al trattamento dei dati personali (D. Lgs. n. 196/03).

Per informazioni sul presente Bando i partecipanti possono rivolgersi all'Ufficio Politiche Abitative del Comune, Piazza Vittorio Emanuele II° n. 14 Pontassieve, nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 8,30 alle ore 12,30, il martedì e il giovedì dalle ore 15,15 alle ore 17,00 o telefonando al seguente n. telefonico 055/83.60.295 – 251 - 342.

Il presente Bando verrà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune, dal quale è possibile scaricare anche la relativa domanda, al seguente indirizzo: www.comune.pontassieve.fi.it

Art. 14 – Controlli e sanzioni.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

La graduatoria degli aventi diritto (FASCIA A e B) è inviata alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite dal richiedente.

Art. 15 – Norma finale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/98 e successive modifiche, al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 7 Giugno 1999, alla L.R.T. 96/96 e successive modifiche, alla L.R.T. 41/05, alla Deliberazione G.R.T. n. 265/09, e 414 del 10/10/2016, nonché della Deliberazione della GM n 62 del 04/05/2017 e della Determinazione del Responsabile Servizio Politiche Abitative n. 919 del 05/05/2017.

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile Servizio Politiche Abitative del Comune di Pontassieve.

Pontassieve, 08.05.2017

Il Responsabile Ufficio di Staff “
Sociale Integrato e Tutela della Salute”
Dott. Leonardo Lombardi